

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1462-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dalla 2^a Commissione permanente - Giustizia -
nella seduta del 18 luglio 1974) dell'articolo 1

dal

disegno di legge n. 1462

(« Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti
e categorie equiparate »)

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, DE CAROLIS, MARTINAZZOLI, LICINI,
DE MARZI e LISI

Attribuzione di benefici in favore dei notai ex combattenti
e categorie equiparate

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di cessazione il periodo di servizio militare prestato in tempo di guerra, o trascorso in prigionia o in internamento, anche se anteriore all'iscrizione a ruolo, può essere computato, a richiesta dell'interessato, in aggiunta all'esercizio effettivo fino a raggiungere un'anzianità massima di anni 45.

Il riconoscimento ha effetto dopo che sia stata maturata un'anzianità effettiva di anni venti.